



Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

IL DIRETTORE GENERALE

CIRCOLARE *PCI/79931*
che annulla e sostituisce la Circolare N.° PCI/53261 del 29 febbraio 2012

DEL 29 MAR 2012

Ogg.: REG. UE 1232/11, CONCERNENTE LE NUOVE AUTORIZZAZIONI GENERALI DELL'UNIONE (AGEU)

In ottemperanza a quanto previsto dal citato Regolamento, Allegati II da *bis a octies*, Parte 3 di *Condizioni e Requisiti d'Uso* di ciascuno, si dispone che gli esportatori nazionali, operanti tramite AGEU devono:

- Notificare a questa Autorità l'intenzione di servirsi di un'Autorizzazione Generale dell'Unione nei 30 giorni prima del primo uso della medesima, cioè della presentazione in dogana dei documenti di esportazione.
- Entro 30 giorni dalla fine di ogni semestre civile, inoltrare a questa Autorità una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di Autorizzazione Generale dell'Unione (Reports).

Tale segnalazione, che potrà pervenire a questa Autorità per posta, PEC o fax, dovrà contenere i seguenti elementi: tipo di AGEU utilizzata (EU 001, 002, 003, 004, 005, 006), estremi del contratto e della fattura, quantità e valore dei beni spediti, descrizione dei beni, categorie e sottocategorie di riferimento, voci doganali corrispondenti, paese di destinazione, nome del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione.

In riferimento a quanto sopra, si fa presente che l'Autorità ha predisposto un Modulo di Notifica ed un Modello riepilogativo semestrale, reperibili sul sito: www.mincomes.it/dualuse, nella Sezione Modulistica.

Si rammenta, altresì, ai Sigg. esportatori che le condizioni d'uso di ciascun tipo di AGEU (EU001, 002, 003, 004, 005 e 006) dovranno essere verificate nella Parte 3 di ognuno dei corrispondenti Allegati al Reg. UE 1232/11, da *bis a octies*.

L'AGEU EU001 **annulla automaticamente** l'Autorizzazione Generale Comunitaria, rilasciata allo stesso operatore prima dell'entrata in vigore del Regolamento UE 1232/11. Pertanto, si precisa che un'Autorizzazione Generale Comunitaria in possesso dello stesso operatore prima dell'entrata in vigore del Reg. UE 1232/11 non potrà essere più utilizzata per le merci di cui all'All. II *octies*.

Avv. Amedeo Teti